



**MUNICIPALITÀ 1
CHIAIA – SAN FERDINANDO – POSILLIPO**

*Direzione Municipalità
Servizio Attività Tecniche*

ORDINANZA N° 38 del 30/07/2015

Oggetto: temporanea chiusura al traffico di Via Nicotera per lavori di messa in sicurezza del Ponte di Chiaia.

Tipologia: chiusura al traffico temporanea.

Strade interessate: VIA NICOTERA

IL DIRIGENTE

premessso

- che Via Nicotera è inserita nell'elenco delle strade secondarie di pertinenza della Municipalità;
- che il Servizio Programma UNESCO e valorizzazione della città storica, con nota PG/2015/616288 del 29 Luglio 2015, ha chiesto alla Municipalità la chiusura al traffico di Via Nicotera per consentire la spicconatura d'urgenza dell'intonaco ammalorato della campata del Ponte di Chiaia;

rilevato

- che la richiesta in questione riguarda l'ultimo tratto di Via Nicotera dal giorno 3 Agosto al giorno 7 Agosto, dalle ore 8,00 alle ore 17,00;

sentita

- per le vie brevi, stante l'urgenza, la Polizia Locale;

ritenuto

che per i motivi sopra indicati è necessario adottare i provvedimenti consequenziali di competenza.

Letto

il D.L. vo n°285/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

istituire in Via Nicotera, tratto compreso tra l'inizio del Ponte di Chiaia fino a Piazza Santa Maria degli Angeli, dal giorno 3 Agosto al giorno 7 Agosto, dalle ore 8,00 alle ore 17,00

- il divieto di transito veicolare, eccetto mezzi in servizio di emergenza;
- il senso unico alternato nel tratto di Via Nicotera compreso tra l'inizio del Ponte di Chiaia e Via Santa Teresella degli Spagnoli.

Il percorso alternativo si snoderà per Via Santa Teresella degli Spagnoli e Via De Cesare sino in Via Toledo.

Il presente provvedimento avrà effetto a partire dalla data di installazione della conseguente segnaletica ad opera della ditta esecutrice dei lavori di spicconamento del Ponte di Chiaia.

Ogni altra ordinanza in contrasto con la presente deve intendersi nulla.

Il Servizio Autonomo Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art.12 del D.L.vo n°285 del 30/04/1992, per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'art. 3 della L. 241/90, avverso la presente ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione al TAR, ovvero entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Capo dello Stato.

Sottoscritta digitalmente da
IL PRESIDENTE
Dott. Fabio Chiosi

Sottoscritta digitalmente da
IL DIRIGENTE
Arch. Giulio Aurino